

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DI GRUPPO REGIONALE

II^ ZONA

composto dai Paracadutisti:

Mario VENCO	Presidente - estensore
Nicola RONZONI	Membro effettivo – relatore
Massimiliano FRAGATA	Membro effettivo
Camillo SOFFIENTINI	Membro supplente

nel Procedimento Disciplinare a carico dei Paracadutisti:

Vincenzo POLLASTRI

Alberta CHIAPPA

Marco TADDEI

Fabrizio COCCHI

Antonio PIACENTINI

Gianluca MARSANO

Aldo FRANCO

Ugo CHECCHI

tutti della Sezione di Milano,

deferiti dal Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia come da atto di deferimento che di seguito si trascrive:

*“ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA – Il
Presidente – Prot. N. 1464 – Roma, 18 maggio 2011 – OGGETTO:
deferimento*

A COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI - MILANO

e, per conoscenza

COLLEGIO DEI PROBIVIRI DEL 2° GRUPPO REGIONALE – COMO

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA SEZIONE DI MILANO

CONSIGLIERE DEL 2° GRUPPO REGIONALE – SARONNO

PARACADUTISTA MACCHI DARIO – MILANO

PARACADUTISTA POLLASTRI VINCENZO – MONZA

PARACADUTISTA CHIAPPA ALBERTA – MILANO

PARACADUTISTA TADDEI MARCO - MILANO

PARACADUTISTA COCCHI FABRIZIO – MILANO

PARACADUTISTA PIACENTINI ANTONIO – MELEGNANO

PARACADUTISTA MARSANO GIANLUCA – BAREGGIO

PARACADUTISTA FRANCO ALDO – MILANO

PARACADUTISTA CHECCHI UGO – MILANO

Il Presidente Nazionale, letti gli artt. 12 let. a), b) e 20, 21, 22, 23, 24, 25 dello Statuto Associativo e l'art. 22 del Regolamento, deferisce al collegio Nazionale dei Probiviri il paracadutista

-MACCHI Dario, quale presidente della sezione Provinciale di Milano sino al 28 maggio 2010

-POLLASTRI Vincenzo, presidente del Collegio dei Sindaci Revisori della sezione di Milano

-CHIAPPA Alberta, componente Collegio Sindaci revisori della sezione ANPdI Milano

-TADDEI Marco, componente Collegio Sindaci revisori della sezione ANPdI Milano

-COCCHI Fabrizio Consigliere e Vice Presidente della sezione di Milano sino al 28 maggio 2010

-PIACENTINI Antonio

-MARSANO Gianluca

-FRANCO Aldo

-CHECCHI Ugo

per i motivi di seguito indicati:

a) Il paracadutista Macchi, nella qualità di presidente della Sezione Provinciale di Milano da oltre un decennio, si è reso responsabile in concorso necessario con i componenti del Consiglio direttivo di sezione e dei componenti del Collegio dei sindaci revisori, di gravi irregolarità nella gestione amministrativo-contabile della sezione;

b) i par. Cocchi, Piacentini, Marsano Franco, Checchi, quali componenti del consiglio direttivo di sezione che con totale acquiescenza consentivano, in concorso con i componenti del Collegio dei sindaci revisori, la realizzazione di tali irregolarità;

c) i par. Pollastri, Chiappa, Taddei, quali componenti del Collegio dei sindaci revisori che omettono ogni, sia pur blanda, forma di controllo concorrevano, col par. Macchi e con i componenti del Consiglio direttivo, in atti di vera e propria malversazione;

Tali atti si sostanziavano:

-in una totale assenza della documentazione amministrativa e contabile;

-nel compimento di operazioni finanziarie le cui finalità, ancora oggi, non sono del tutto chiarite e di cui si fa riserva per ulteriori comunicazioni, ma che, comunque, hanno esposto la sezione di Milano e la stessa Presidenza nazionale ad azioni giudiziarie;

-nell'aver omesso ogni tipo di comunicazione alla presidenza, di fatto nascondendo fatti rilevanti per l'Associazione tutta.

Tutti costoro, ciascuno secondo le prerogative della carica ricoperta,

concorrevano in una gestione approssimata e superficiale della contabilità della sezione in spregio alle norme sancite dallo statuto e dal regolamento oltre che dalle norme di buona amministrazione;

In una conduzione della sezione alla stessa stregua di una proprietà personale tanto che i documenti di sezione, secondo un'autorevole affermazione, appaiono <indegni anche di un chiosco ambulante di gelati>.

Va necessariamente, premesso che il sottoscritto deferente ritiene radicata in capo a codesto Collegio la competenza a decidere in primo grado anche per chi non ricopre cariche nazionali.

Infatti si tratta di fatti commessi in concorso o, comunque, con condotte che hanno determinato le medesime violazioni disciplinari e, pertanto, connessi fra di loro. In tal modo, oltre ad adeguarsi a quanto in siffatti casi prevede la normativa statale, si eviteranno duplicità di provvedimenti senza ledere in alcun modo le possibilità di difesa di ciascuno dei deferiti.

A premessa degli specifici addebiti va dedotto che la Presidenza Nazionale, nel quadro di un generale riordino delle posizioni anche contabili delle Sezioni, aveva richiesto anche alla sezione di Milano delucidazioni circa profili contabili e amministrativi.

Le risposte ottenute dal presidente Cocchi succeduto al Macchi in seguito a provvedimento disciplinare nei confronti di quest'ultimo, in data 28 maggio 2010 non consentivano un adeguato chiarimento (all. 1) tanto che si rendeva necessaria la nomina di una commissione ispettiva in data 22 novembre 2010 (all. 2 Atto di nomina) che recatasi sul posto accertava l'esistenza di ripetute e gravi irregolarità perpetuatesi negli anni (la commissione ha preso in esame gli anni a partire dal 2005 e sino

all'esercizio in corso).

La comparazione dei dati contabili rinvenuti nel corso dell'ispezione con quella dei Bilanci inviati in presidenza, giusto quanto disposto dall'art. 69 dello Statuto e 60 del regolamento, evidenziava discrasie contabile tipiche di una compilazione dei Bilanci ufficiali fatta (tanto per) senza nessun aggancio con la reale contabilità della sezione. Non sfugge a nessuno che tali discrasie, di norma, sono funzionali all'alterazione dei bilanci con la, altrettanto ovvia, conseguenza che in assenza di adeguati controlli la contabilità può essere redatta <ad usum delphini>. (All. 2 bis rel. Commissione).

Le azioni poste in essere dal Macchi, senza peraltro alcuna, apparente, conoscenza da parte del Consiglio Direttivo, (nei registri dei verbali non ve ne è traccia) hanno determinato che per insolvenza di un mutuo chirografario sottoscritto dal Macchi per motivazioni non ancora del tutto chiare, hanno portato alla notifica di un decreto ingiuntivo per il recupero del debito non onorato. (all. 3 con annessi) di cui non era stata fatta menzione alla Presidenza Nazionale che nel procedimento rischia di essere coinvolta.

Dette irregolarità, unitamente alla totale carenza della documentazione amministrativa e contabile costringevano questa Presidenza al Commissariamento della Sezione in data 14 gennaio 2011 (all. 4, 5 e 6).

Tanto premesso il Commissario Straordinario, par. Pietro Liva, nell'accertare ulteriori elementi di irregolarità la cui responsabilità andava ascritta senza dubbio al presidente Cocchi, doveva prendere atto della ripetitiva affermazione di costui: <Da Dario Macchi non ho ricevuto al mio subentro nella presidenza alcuna consegna, libri, contabilità, o

quant'altro>. <Subentrando nella presidenza nulla ho segnalato alla Presidenza Nazionale di quanto ora apprendo essere irregolarità contabili e di gestione in generale della sezione, in quanto, per me, era tutto regolare. Da quando sono dirigente della Sezione l'ho vista gestire così e questo per me era l'unico modo>.

Va ad aggiungersi a questo la gravissima irregolarità posta in essere dal Macchi in concorso sia con il consiglio direttivo di sezione che dal collegio dei sindaci revisori che, ancora a sette mesi dalla sua sospensione, non aveva provveduto a trasferire i poteri di firma sul c.c. postale al suo subentrante par. Cocchi, potendo continuare a emettere assegni, e quindi a disporre dei beni della sezione di cui non era più l'Amministratore, ovvero il Legale Rappresentante, tanto è vero che in data 28 dicembre 2010 emetteva un assegno dell'importo di 3.000,00 (tremila) euro a propria firma inviandolo alla Presidenza Nazionale. Solo a seguito del disposto del Commissario straordinario è stato revocato il potere di firma.

Tale modus operandi da parte dei soci deferiti ha comportato l'adozione di provvedimenti sconosciuti alle norme associative e per ragioni non sufficientemente chiarite: è stata affidata la gestione delle manifestazioni aviolancistiche ad un'associazione esterna all'ANPdI, in patente violazione dell'art. 2 Statuto, all'ANPdI (verb. Del 4 settembre 07. All. 7) e la gestione del <conto economico> della palestra (?) al vice pres. Cocchi come se il tutto non fosse di competenza dell'economista della sezione e, di conseguenza, dell'intero consiglio direttivo e, per quanto di competenza, dei sindaci revisori, senza sottacere la particolare responsabilità del Direttore tecnico (par. Aldo Franco) e dell'economista

(Par. Checchi) nel compimento di tali azioni. L'affidamento delle manifestazioni aviolancistiche, previste dall'art. 2 dello Statuto tra gli scopi associativi, in pianta stabile e non per eccezionali situazioni, a soggetti esterni all'ANPdI oltre a comportare una evidente violazione di norme associative, poneva in capo alla sezione e, di conseguenza, all'Associazione nella sua totalità, ogni tipo di responsabilità connessa all'evento. Probabilmente tali fantasiose innovazioni hanno fatto sì che, come accertato dalla commissione ispettiva (all. 2 bis + annessi) alla sezione di Milano vigeva una tenuta della contabilità che potrebbe definirsi <binaria> e cioè una ufficiale ed una ufficiosa con evidente responsabilità collegiale non disgiunta da un più spiccato profilo di responsabilità da parte dell'economo e dei sindaci revisori (all. 8 + annessi).

A tal proposito è spiacevole sottolineare non solo l'assoluta inerzia dei membri Collegio dei revisori, che venendo meno ai compiti loro affidati, hanno consentito una gestione di siffatta natura concorrendo alla perpetrazione degli illeciti amministrativi e, quindi, disciplinari in virtù del noto principio secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo di evitare equivale a cagionarlo, ma anche alla commistione di uno di essi (par. Chiappa Alberta) con gli affari della sezione. Infatti è emerso che nella contabilità dell'anno 2010 dei fondi della sezione sono transitati sul c/c della par. Chiappa e, solo successivamente, riversati sul conto della sezione. Tale anomalia che sarebbe grave se commessa da un qualsiasi socio, appare di estrema gravità nella considerazione che risulta ascrivibile ad un revisore dei conti, con l'evidente tacito assenso degli altri membri del Collegio, e, segnatamente del Presidente dello stesso, ha

fatto si che, ancora oggi, non sia stato possibile chiudere il bilancio della sezione di Milano in maniera conclusiva (all. 9). Naturalmente la circostanza che la par. Chiappa abbia rapporti personali privati con un componente del Consiglio direttivo (peraltro divenuto presidente ad interim) non attenua ma, al contrario, acuisce la responsabilità della stessa e degli altri componenti del Collegio e del Consiglio, trattandosi di violazione di norme regolamentari.

Va, infine, sottolineata la colpevole acquiescenza ovvero la fattiva collaborazione alle gravi anomalie illustrate, del Segretario della Sezione, par. Piacentini, che essendo tenuto alla stesura degli atti ufficiali ed alla custodia dei registri dei verbali e delle adunanze ne ha omissa la tenuta e, comunque, ha consentito nella duplice veste di membro del Consiglio direttivo e di Segretario che, potessero essere posti in essere i comportamenti descritti indubbiamente agevolati dalla sua inerzia.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Par. Giovanni Fantini”

ha pronunciato la presente

D E C I S I O N E

ai sensi del Titolo VI dello Statuto (art. 72 e segg.ti).

Svolgimento del Procedimento

Con l'atto di deferimento sopra trascritto (ff. 17-18) il Presidente Nazionale dell'ANPDI deferiva al Collegio Nazionale dei Probiviri tutti gli odierni deferiti oltre al Presidente della Sezione di Milano Par. Dario Macchi.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri tratteneva il procedimento disciplinare a carico del Par. Macchi, ma si dichiarava incompetente per

tutti gli altri deferiti e trasmetteva a questo Collegio di Gruppo Regionale il fascicolo ex art. 83 c. 3 del Regolamento Associativo.

Il Collegio di Gruppo Regionale in persona del suo Presidente riceveva il deferimento col fascicolo degli atti (ff. 1-70) in data 1.6.11 via mail.

Il deferimento con gli atti veniva inviato ai Membri del Collegio di Gruppo Regionale in data 3.6.11 via mail ai Membri effettivi Par. Ronzoni e al Par. Fragata e con consegna diretta in data 6.6.11 al Membro supplente Par. Soffientini.

Il Collegio veniva convocato dal Presidente per il 6.6.11 alle ore 21,00. La seduta del Collegio aveva luogo regolarmente in data 6.6.11 (come da verbale agli atti), presenti il Presidente Par. Venco, gli effettivi Par. Ronzoni e Par. Fragata, nonché il supplente Par. Soffientini.

Il Collegio deliberava di contestare ai deferiti le infrazioni contenute nell'atto di deferimento ricevuto, con assegnazione di termine di giorni 15 ai deferiti per inviare memorie o richieste, con facoltà per gli stessi di prendere visione ed estrarre copie del contenuto del fascicolo del dibattimento.

Il Collegio nominava relatore ai sensi dell'art. 84, 2^a c. del Regolamento il Par. Ronzoni.

Infine il Collegio fissava per la trattazione del Procedimento davanti al Collegio e per l'eventuale (se richiesta) audizione dei deferiti e - se nominati- dei loro difensori e per la discussione la seduta del 4.7.11 alle ore 21,00 in Como presso lo Studio del Presidente.

La contestazione disciplinare con fissazione dei termini e della seduta di discussione veniva comunicata agli otto deferiti in parte con

raccomandata rr ed in parte tramite mail (ff. 80-113).

I deferiti facevano pervenire tempestivamente, in data 17.6.11, al Collegio una memoria difensiva a firma di tutti otto i deferiti nella quale respingevano sostanzialmente gli addebiti (ff. 114-119).

Il Membro Relatore Par. Ronzoni espletava le incombenze ed attività di cui all'art. 84, 2^a c. del Regolamento (istruttoria formale) acquisendo informazioni, atti e documenti ed in data 30.6.11 provvedeva al deposito degli stessi in data 30.6.11. Di ciò il Presidente notiziava via mail i deferiti che avevano autorizzato l'uso della mail nella corrispondenza (f. 126). Perveniva al Presidente la richiesta di invio via mail degli atti depositati (f. 127) che venivano inviati con mail 1.7.11 (f. 128) ad eccezione degli atti per cui era impossibile l'invio in considerazione delle dimensioni (ff. 128-133).

I documenti acquisiti dal Relatore sono quelli contenuti ai ff. 136 – 194.

Alle ore 21.30 del 4.7.2011 aveva inizio il dibattimento come da separato verbale. Erano presenti oltre ai Membri del Collegio (effettivi Par. Venco, Par. Ronzoni, Par. Fragata e supplente Par. Soffientini) i deferiti Par. Vincenzo POLLASTRI, Marco TADDEI, Antonio PIACENTINI, Gianluca, MARSANO Aldo FRANCO e Ugo CHECCHI. Erano assenti invece i Par. Alberta CHIAPPA e Fabrizio COCCHI benché regolarmente notiziati.

Il Presidente dava la parola al relatore che svolgeva la relazione orale. Il Presidente dava poi la parola ai deferiti presenti che, tutti, rendevano le dichiarazioni riportate nel verbale.

Dopo il completamento dell'audizione dei deferiti presenti il

Presidente dichiarava chiuso il dibattimento ed il Collegio si ritirava in camera di consiglio.

All'esito della discussione in camera di consiglio il Collegio deliberava all'unanimità la presente Decisione.

Motivi della Decisione

.a.) Della competenza del Collegio dei Probiviri di Gruppo

Regionale

Il Collegio condivide lo spostamento di competenza effettuato dal Collegio Nazionale così come comunicato da quest'ultimo (ff. 1-2); infatti il Collegio territoriale è competente per tutti deferiti ex art. 32 Statuto (escluso ovviamente il Presidente della Sezione di Milano Par. Dario Macchi).

Va quindi affermata la competenza del Collegio territoriale.

.b.) Dell'eccezione *ne bis in idem* con riferimento al deferimento del Par. Fabrizio Cocchi

Sempre in via preliminare va esaminata l'affermata "incompetenza" (*rectius* divieto per il deferito, condannato con Decisione divenuta irrevocabile, di essere sottoposto a Procedimento disciplinare per il medesimo fatto) dal deferito Cocchi nella memoria difensiva datata 14.6.11 (f. 116).

Ritiene il Collegio che nel caso di specie l'eccezione sia infondata. E' stato acquisito dal Relatore in sede di istruttoria formale l'intero fascicolo del Procedimento (ff. 151-182) cui il Par. Cocchi fa riferimento nello svolgimento della propria eccezione. Nel frattempo quel giudizio ha completato i due gradi previsti e quindi l'esame può essere ancor più completo.

E' ben vero che il Par. Cocchi è stato deferito nel Procedimento di competenza del Collegio Nazionale (f. 152) con riferimento a fatti connessi con quelli oggetto del presente giudizio, ma è altrettanto vero che ben diversi sono i tempi di commissione degli illeciti (fino al 28.5.10 per il nostro Procedimento e dopo il 28.5.10 per quello romano) e diversa è la veste con la quale sono stati commessi (Vice Presidente del Consiglio Direttivo nel nostro e Presidente di Sezione nell'altro). Inoltre diversi sono anche i fatti materiali non solo in senso naturalistico, ma anche in senso giuridico.

Ritiene quindi il Collegio che nel caso di specie l'eccezione sia infondata, non potendosi qualificare "medesimo fatto" quello dei due giudizi.

.c.) Doglianza dei deferiti circa l'esclusione dal Procedimento altri possibili responsabili

Nella memoria difensiva i deferiti si dolgono del fatto che il Presidente Nazionale abbia escluso dal deferimento alcuni membri del Consiglio Direttivo di Sezione (Par. Doveri, Par. Vezzoli, Par. Filippini, Par. Carsenzuola e Par. Falzone) ed alcuni membri del Collegio dei Revisori (Par. Monti, Par. Tattoni, Par. Garavaglia e Par. Gariboldi).

L'osservazione dei deferiti in punto non vale ad escludere l'eventuale loro personale responsabilità: il fatto che vi siano altri effettivi o potenziali responsabili non costituisce esimente o attenuante. Questo Collegio è stato investito del deferimento degli otto paracadutisti e di essi si deve occupare. Non è consentito infatti dallo Statuto e dal Regolamento alcun Procedimento che preveda un'iniziativa d'ufficio. Unici titolari del diritto di azione sono quelli indicati dall'art. 74, 1^a c. dello Statuto che

stabilisce che il deferimento, per quel che ci interessa, “*spetta al Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale ed a tutte le cariche Nazionali*”. Certamente il Collegio territoriale non ha competenza per il deferimento di terzi e quindi non può occuparsi che in sede giudicante del giudizio.

Neppure può essere censurato in questa sede il potere discrezionale del Presidente Nazionale che ha esercitato la potestà di deferimento per alcuni e non per altri.

.d) Dell’asserita indeterminatezza dell’atto di deferimento

Nella memoria difensiva i deferiti si dolgono che sia denunciata “*una specifica responsabilità dei paracadutisti F. Cocchi, A. Piacentini, G. Marsano e U. Checchi nella realizzazione delle irregolarità denunciate ... senza che tuttavia siano citati gli specifici episodi di irregolarità ...*”.

Ritiene il Collegio che tale eccezione di indeterminatezza degli addebiti possa ritenersi superata. Infatti il deferimento, pur nell’apparente disordine, è certamente tale da consentire puntuali gli addebiti agli incolpati, soprattutto per il riferimento puntuale ai numerosi allegati. Del resto la precisa presa di posizione sui vari punti da parte dei deferiti costituisce una smentita dell’affermata indeterminatezza.

L’eccezione va quindi rigettata.

.e.) Delle osservazioni dei deferiti in ordine alla “accusa di malversazione”

Prima di occuparci dei singoli fatti che il Collegio ritiene abbiano rilievo disciplinare è necessario esaminare attentamente le note difensive in ordine alla “*pesante accusa di malversazione*”. Si dolgono nella memoria difensiva i deferiti di essere stati fatti oggetto di accusa del reato

di malversazione (ff. 116-117); tale doglianza è stata ribadita anche in sede di audizione da parte di tutti i presenti al dibattimento del 4.7.11 con la seguente dichiarazione: *“rigettiamo in toto l'accusa di malversazione in concorso necessario di cui al provvedimento di deferimento in quanto non sono state presentate le prove documentali della fattispecie di malversazione: poiché tale accusa è calunniosa per i presenti, per la loro onorabilità, gli stessi si riservano ogni azione a loro tutela”*.

Al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci il Collegio osserva come l'oggetto dell'esame del presente Procedimento sia costituito unicamente da comportamenti potenzialmente con rilievo disciplinare (di cui oltre diremo), con esclusione di reati (delitti o contravvenzioni che siano) che non solo non risultano dagli atti (e neppure dall'istruttoria formale espletata), ma che addirittura possono essere con certezza esclusi con riferimento agli otto deferiti.

Infatti il Collegio esclude, con certezza, che dall'atto di deferimento, dagli atti e documenti acquisiti (comprese le risultanze della Commissione Ispettiva e del Commissario Straordinario) e dall'istruttoria espletata si siano evidenziati non solo prove, ma neppure il più piccolo indizio né del reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis C.P.), né di altri reati.

Ritiene quindi il Collegio che non possa affacciarsi neppure il più piccolo dubbio in ordine all'illibatezza ed integrità sotto il profilo penalistico di tutti gli otto deferiti.

Resta da esaminare l'utilizzo del termine *“malversazione”* nel provvedimento di deferimento. A parere del Collegio la Carica deferente non ha utilizzato detto termine nel senso proprio penalistico, bensì in un

senso più generale (quello dell'origine storica del termine dal latino *male versari*, cioè comportarsi male, recepito anche nel francese nella stessa accezione (*malverser*). Che questa sia l'interpretazione da darsi al termine è confermato dalla precisazione nel deferimento in quel che consiste l'addebito: "*Tali atti si sostanziano:*

- *in una totale assenza della documentazione amministrativa e contabile;*

- *nel compimento di operazioni finanziarie le cui finalità, ancor oggi, non sono del tutto chiarite e di cui si fa riserva per ulteriori comunicazioni, ma che, comunque, hanno esposto la sezione di Milano e la stessa Presidenza nazionale ad azioni giudiziarie (quelle del Decreto Ingiuntivo n.d.r.);*

- *nell'aver omesso ogni tipo di comunicazione alla presidenza, di fatto nascondendo fatti rilevanti per l'Associazione tutta.*"

La "*malversazione*" in questione consiste quindi in un disordine contabile ed amministrativo, nell'aver esposto l'ANPDI al rischio di una esecuzione mobiliare per operazioni finanziarie non del tutto chiarite e nell'omessa informativa alla Presidenza Nazionale di fatti rilevanti; è evidente che non siamo di fronte nel deferimento neppure a livello di prospettazione, alla malversazione di tipo penalistico.

Sul punto è quindi chiaro che l'incolpazione disciplinare non contiene accenni di natura penale.

.f.) Dei rilievi disciplinari in generale

Prima di passare all'esame delle singole posizioni dei deferiti, concettualmente, appare indispensabile riordinare gli addebiti in generale, con indicazione specifica di quelli che il Collegio ritiene di rilievo

disciplinare.

Gli addebiti disciplinari contestati nel deferimento, riordinati ed estrema sintesi, consistono:

per i membri del Consiglio Direttivo:

- *in una totale assenza della documentazione amministrativa e contabile;*

- *nella mancata tenuta del libro degli inventari e del libro cassa;*

- *nel compimento di operazioni finanziarie le cui finalità, ancor oggi, non sono del tutto chiarite e di cui si fa riserva per ulteriori comunicazioni, ma che, comunque, hanno esposto la sezione di Milano e la stessa Presidenza nazionale ad azioni giudiziarie (quelle del Decreto Ingiuntivo n.d.r.);*

- *nell'aver omesso ogni tipo di comunicazione alla presidenza, di fatto nascondendo fatti rilevanti per l'Associazione tutta;*

- *in una gestione approssimata e superficiale della contabilità della Sezione in spregio alle norme sancite dallo Statuto e dal Regolamento, oltre che dalle norme di buona amministrazione;*

- *nell'assenza dei documenti giustificativi della Sezione;*

- *l'insolvenza di un mutuo chirografario di circa € 30.000,00 che ha portato alla notifica di Decreto Ingiuntivo a carico dell'Associazione, con omissione dell'indicazione del debito nei bilanci successivi all'anno 2006 e con totale assenza di documentazione relativa al relativo mutuo;*

- *gestione contabile e dei beni di proprietà dell'Associazione in deposito presso il Nucleo di Cinisello assolutamente non ricostruibile per assenza di documentazione;*

per i membri del Collegio dei Sindaci:

- *l'omissione del controllo loro spettante con riferimento alla difettosa gestione contabile di cui agli addebiti ai membri del Consiglio Direttivo.*

Salve le precisazioni che seguiranno ritiene il Collegio che gli addebiti che precedono nel presente capitolo indicati in corsivo sussistano.

.f.1. La pressoché totale assenza della documentazione amministrativa e contabile è un dato di fatto accertato dalla Commissione Ispettiva (ff. 31-33 e 68).

.f.2. La mancanza del libro inventari costituisce pure grave mancanza: infatti tale deficienza non consente un controllo sui beni della Sezione (*ergo* dell'ANPDI); se qualcuno infatti sottraesse, ad esempio, qualche prezioso cimelio donato da reduci, neppure sarebbe possibile un controllo: certo non si può sostituire l'inventario con la memoria storica di soci o frequentatori della Sezione!

.f.3. Quanto alla mancanza del libro cassa (o equivalente) è evidente che ciò è contrario alle più elementari norme di prudenza.

.f.4. Più complesso è l'argomento del Decreto Ingiuntivo spiccato dal Banco di Desio contro l'ANPDI e notificato il 15.11.10. Il debito risale a prima dell'anno 2006: infatti nel bilancio al 31.12.2006 allegato al libro dei Sindaci e da loro approvato (ff. 195-197) è evidenziata la voce "*accensione prestiti*" con l'indicazione "*Banco di Desio e della Brianza*" per € 30.000,00.

Rileva il Collegio che il relativo verbale di approvazione dei sindaci è firmato (f. 195 verso) dal Presidente Pollastri e dalla Segretaria Chiappa. Tale bilancio è stato poi sottoposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea di Sezione che l'ha approvato. E' certa quindi la piena

conoscenza (o conoscibilità) del debito in questione sia da parte del consiglio Direttivo che del Collegio del Sindaci sin dal 2006. Questo Collegio non può quindi ritenere accettabili le giustificazioni dei deferiti sul punto là dove si afferma che i deferiti *“dichiarano di non essere mai giunti a conoscenza dell'accensione del conto corrente nr. 1510 presso la filiale di Muggiò dell'Istituto di Credito ricorrente, sino alla data della notifica del suddetto decreto ingiuntivo”*.

La situazione del debito del Nucleo, oltre ad essere di dominio pubblico nell'ambito della Sezione, risulta documentalmente provata; oltre all'inserimento in bilancio del 2006 del debito, anche nei verbali dei Consigli Direttivi vi è un riferimento al problema del finanziamento: ad esempio nel verbale 17.3.2009 (tre anni dopo la concessione del prestito) troviamo la seguente verbalizzazione: *“Alcuni iscritti al Nucleo (Mosconi Andrea, Hauf Rodolfo, Acquachiara Vincenzo) hanno provocatoriamente e senza motivo intentato una quæstio con il Vezzoli incolpandolo di cattiva gestione provocando il fermo del finanziamento da parte dell'Ente di Credito a causa dei quali 2 rate sono andate in protesto ...”* (f. 191).

Ora, come può il Consiglio Direttivo affermare di nulla sapere del debito quando in Consiglio si è dibattuto addirittura del mancato pagamento di due rate del debito con la Banca in questione?

E' grave che tale rilevante debito non sia stato attentamente valutato, monitorato, controllato nel rimborso né dai Sindaci, né dai componenti il Consiglio: addirittura non si è riusciti a ricostruire con certezza dalla contabilità la destinazione di tali denari (che cosa si sia acquistato: Motociclette? Paracadute? Mezzi per la protezione civile?).

Chi l'ha deliberato? Dal momento che debitore era ed è l'ANPDI i

documenti relativi alla delibera, destinazione, rimborso, etc. avrebbero dovuti essere rinvenuti. Così non è. Palese quindi la responsabilità sul punto. Sia ben chiaro, la responsabilità disciplinare affermata da questo Collegio non è di tipo distrattivo o di “malversazione”, bensì di tipo colposo (e non doloso) e cioè per avere omesso i doveri controlli che la situazione avrebbe imposto. Il Presidente Pollastri e il Sindaco Chiappa approvata l'appostazione nel bilancio 2006 di € 30.000,00 per il debito con la Banca avrebbero dovuto porsi il problema di approfondire la cosa e non fidarsi ciecamente del Presidente Macchi come hanno fatto. Lo stesso è a dirsi per il Consiglieri: anche la loro omissione di vigilanza e controllo è fronte di responsabilità disciplinare; tutti loro avevano ed hanno un dovere verso i soci che pagano la quota.

Nessun rilievo può essere dato quindi in questa sede allo scarico delle colpe sul Par. Vezzoli; se egli anche ha “*commesso con dolo*” alcunchè o falsificato la firma del Presidente Macchi su qualche atto ciò (come affermato in sede difensiva) qui, non rileva, né esclude le responsabilità disciplinari.

f.5. – E' poi pacifico che sia stato omesso ogni tipo di comunicazione alla Presidenza Nazionale, di fatto nascondendo fatti rilevanti per l'Associazione tutta: dopo il bilancio 2006 non vi più traccia nei successivi bilanci del debito di € 30.000,00 di cui si è detto sopra; legittimamente la Presidenza Nazionale avrebbe dovuto ritenere che detto debito sia stato rimborsato nel 2007.

Palese è poi la gestione approssimata e superficiale della contabilità della Sezione in spregio alle norme sancite dallo Statuto e dal Regolamento, oltre che dalle norme di buona amministrazione (verbali

commissione ispettiva: ff. 31-33 e 68).

Anche sorprendente appare l'assenza dei documenti giustificativi della Sezione.

.f.6. Infine pacifica appare la confusione contabile con riferimento ai beni del Nucleo di Cinisello e nella impossibilità di ricostruzione ad opera di organi di controllo *super partes*.

.f.7. In ordine alle restanti contestazioni disciplinari contenute nel deferimento ritiene il Collegio che gli incolpati vadano prosciolti; la mancata indicazione negli atti inviati alla Presidenza Nazionale del labaro è frutto di errore materiale e non fonte di danno per l'Associazione.

Si impone il proscioglimento anche per tutte le altre contestazioni meramente formali che non abbiano una ricaduta sull'ANPDI e un conseguente danno anche potenziale per essa.

Il Collegio tiene conto che tutti i deferiti non hanno competenze specifiche di tipo contabile e non si può pretendere da essi una tenuta di contabilità ed un controllo con sistemi di partita doppia. Quello che invece si deve pretendere è una gestione amministrativa ed un controllo effettivo nel superiore interesse del sodalizio.

.f.8. Va infine esaminata la situazione relativa all'”ASD PARACADUTISTI MILANO” di cui al verbale della Commissione Ispettiva (ff. 31-33) nella quale si afferma che “*All'interno della Sezione non possono convivere Associazioni parallele (ASD PARACADUTISTI MILANO)*”.

Questo Collegio non condivide la conclusione della Commissione, ritenendo invece teoricamente compatibili con gli scopi statuari la costituzione di associazioni di supporto; sempre che, evidentemente, tali

associazioni abbiano la caratteristica di essere “*ancillari*” rispetto all’ANPDI. Il tutto a condizione che non vengano meno l’interesse superiore e gli scopi statutari che devono comunque prevalere e che la costituzione e la gestione della associazione non avvengano in conflitto di interessi con la stessa ANPDI.

.g.) Esame delle singole posizioni dei deferiti

Possiamo a questo punto esaminare le singole posizioni dei deferiti.

.1. Par. Marco TADDEI

Osserva il Collegio che il Par. Taddei è stato nominato Sindaco soltanto in data 16.2.2010 ed è cessato col commissariamento della Sezione avvenuto di lì a pochi mesi.

Il Collegio ha esaminato il libro dei Verbali dei Sindaci ed ha rilevato che il Sindaco Taddei ha partecipato unicamente alle due sedute dell’8.6.10 e del 5.10.10. Da tali verbali non si rileva alcuna fonte di responsabilità disciplinare a carico del deferito. Il Sindaco Taddei non ha approvato alcun bilancio.

In data 25.11.10 ha avuto luogo l’accesso presso la Sezione della Commissione Ispettiva con la quale il Sindaco Taddei ha collaborato fattivamente.

Nessuna responsabilità disciplinare può quindi essere ascritta al Sindaco Taddei che è rimasto in carica solo pochi mesi, non ha approvato alcun bilancio e non ha omesso i controlli che a lui facevano capo. Si impone quindi il di lui proscioglimento ex art. 79, 2^a c. Regolamento, con formula piena, per non aver commesso il fatto.

.2. Par. Gianluca MARSANO

Il discorso è analogo anche per il Par. Marsano; il Collegio osserva che quest'ultimo è stato nominato Consigliere soltanto in data 16.2.2010 ed è cessato col commissariamento della Sezione avvenuto di lì a pochi mesi.

Il Collegio ha esaminato il libro dei Verbali del Consiglio (ff. 192-195) per il breve periodo della carica. Da tali verbali non si rileva alcuna fonte di responsabilità disciplinare a carico del deferito. Il Consigliere Marsano, tra l'altro, non ha approvato alcun bilancio.

In data 25.11.10 ha avuto luogo l'accesso presso la Sezione della Commissione Ispettiva con la quale il Consigliere Marsano ha collaborato fattivamente.

Nessuna responsabilità disciplinare può quindi essere ascritta al Consigliere Marsano che è rimasto in carica solo pochi mesi, non ha approvato alcun bilancio.

Si impone quindi il di lui proscioglimento ex art. 79, 2^a c. Regolamento, con formula piena, per non aver commesso il fatto.

.3. Par. Fabrizio COCCHI

Il Par. Cocchi è stato membro del Consiglio Direttivo e Vice Presidente dal 2005 al commissariamento (11.1.11) (ff. 184-193). Lo stesso ha approvato tutti i bilanci dal 2006 al commissariamento. La responsabilità del Par. Cocchi appare quindi in tutta la sua evidenza, sia sotto l'aspetto temporale, sia per quello della carica: oltre che membro del Consiglio era Vice Presidente.

Affermata la disciplinare responsabilità dello stesso, il Collegio ritiene congrua la sanzione della sospensione per mesi tre da ogni forma di vita associativa.

.4. Par. Alberta CHIAPPA

La Par. Chiappa è stata membro del Collegio dei Sindaci dal 2005 al commissariamento (11.1.11) (ff. 187 e 195-207). La stessa ha approvato tutti i bilanci dal 2006 al commissariamento. La responsabilità della Par. Chiappa appare quindi in tutta la sua evidenza.

Affermata la disciplinare responsabilità della stessa, il Collegio ritiene congrua la sanzione della sospensione per mesi tre da ogni forma di vita associativa.

.5. Par. Vincenzo POLLASTRI

Il Par. Pollastri è stato Presidente del Collegio dei Sindaci all'inizio del 2007 al momento del controllo e dell'approvazione del bilancio 2006 che conteneva l'appostazione del debito bancario di € 30.000,00 (Banco di Desio): ff. 195 verso e 196-197. Il Par. Pollastri ha riassunto la Presidenza del Collegio dei Sindaci il 16.2.10 sino al commissariamento (11.1.11) (ff. 204-207). La responsabilità del Presidente Pollastri appare quindi in tutta la sua evidenza, sia per la perfetta conoscenza (o per il dovere di conoscenza) dell'esistenza del debito verso la Banca di Desio nel 2007, sia per la carica ricoperta di Presidente, certamente più incisiva di quella di membro. Induce ad una riduzione della sanzione il fatto che dal 2007 all'inizio del 2010 fosse privo di cariche.

Affermata la disciplinare responsabilità dello stesso, il Collegio ritiene congrua la sanzione della sospensione per mesi uno da ogni forma di vita associativa.

.6. Par. Ugo CHECCHI

Il Par. Checchi è stato membro del Consiglio Direttivo e Economo dal 2007 al 2009 (ff. 190-192). Lo stesso ha approvato i bilanci nel

periodo della carica. La responsabilità del Par. Checchi appare quindi evidente soprattutto perché all'interno del Consiglio era Economo.

Affermata la disciplinare responsabilità dello stesso, il Collegio ritiene congrua la sanzione della sospensione per mesi uno da ogni forma di vita associativa.

.7. Par. Antonio PIACENTINI

Il Par. Piacentini è stato membro del Consiglio Direttivo e Segretario dal 2005 al commissariamento (11.1.11) (ff. 184-193). Lo stesso ha approvato tutti i bilanci dal 2006 al commissariamento. Non può non affermarsi la responsabilità del Par. Piacentini, sia sotto l'aspetto temporale, sia per quello della carica: oltre che membro del Consiglio era Segretario.

Affermata la disciplinare responsabilità dello stesso, il Collegio ritiene congrua la sanzione della sospensione per giorni 20 da ogni forma di vita associativa.

.8. Par. Aldo FRANCO

Il Par. Franco è stato membro del Consiglio Direttivo e Direttore Tecnico dal 2007 al commissariamento (11.1.11) (ff. 190-193). Lo stesso ha approvato tutti i bilanci dal 2007 al commissariamento. La responsabilità del Par. Franco appare quindi in tutta la sua evidenza, sia sotto l'aspetto temporale, sia per quello della carica: oltre che membro del Consiglio era Direttore Tecnico.

Affermata la disciplinare responsabilità dello stesso, il Collegio ritiene congrua la sanzione della censura solenne.

.h.) Della sospensione cautelare dei deferiti

Alle pronunce di proscioglimento o di condanna di cui al

precedente capitolo .f. consegue obbligatoriamente la revoca della sospensione cautelare dei deferiti come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Collegio dei Probiviri di Gruppo Regionale II^a Zona, all'unanimità, definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza, rigettata ogni contraria istanza o eccezione,

visti gli artt. 72 e 73 dello Statuto e 79, 80 ed 84 del Regolamento **dichiara i seguenti deferiti responsabili degli illeciti contestati e quindi li condanna:**

il Par. Vincenzo POLLASTRI alla sanzione della sospensione per mesi uno da ogni forma di vita associativa

la Par. Alberta CHIAPPA alla sanzione della sospensione per mesi tre da ogni forma di vita associativa

il Par. Fabrizio COCCHI alla sanzione della sospensione per mesi tre da ogni forma di vita associativa

il Par. Antonio PIACENTINI alla sanzione della sospensione per giorni 20 da ogni forma di vita associativa

il Par. Aldo FRANCO alla sanzione della censura solenne

il Par. Ugo CHECCHI alla sanzione della sospensione per mesi uno da ogni forma di vita associativa;

visti gli artt. 79, c. 2 e 84 del Regolamento **proscioglie i seguenti deferiti da ogni addebito contestato:**

il Par. Gianluca Marsano per non aver commesso il fatto

il Par. Marco Taddei per non aver commesso il fatto;

visto l'art. 75 dello Statuto **revoca ex tunc** quanto ai prosciolti Par. Gianluca Marsano e Par. Marco Taddei la sospensione cautelare

temporanea da ogni attività associativa comunicata con Provvedimento 23.5.11 Prot. N. 1523 del Presidente Nazionale;

visto l'art. 75 dello Statuto **revoca** *ex tunc* quanto al deferito Par. Aldo Franco la sospensione cautelare temporanea da ogni attività associativa comunicata con Provvedimento 23.5.11 Prot. N. 1523 del Presidente Nazionale;

visto l'art. 75 dello Statuto **revoca** con effetto dal 23.6.2011 quanto ai deferiti Par. Vincenzo Pollastri e Par. Ugo Checchi la sospensione cautelare temporanea da ogni attività associativa comunicata con Provvedimento 23.5.11 Prot. N. 1523 del Presidente Nazionale;

visto l'art. 75 dello Statuto **revoca** con effetto dal 12.6.2011 quanto al deferito Par. Antonio Piacentini la sospensione cautelare temporanea da ogni attività associativa comunicata con Provvedimento 23.5.11 Prot. N. 1523 del Presidente Nazionale;

visto l'art. 75 dello Statuto **revoca** con effetto dal 23.8.2011 quanto ai deferiti Par. Alberta Chiappa e Par. Fabrizio Cocchi la sospensione cautelare temporanea da ogni attività associativa comunicata con Provvedimento 23.5.11 Prot. N. 1523 del Presidente Nazionale.

Folgore!

Così deciso in Como, lì 4 Luglio 2011

Il Presidente estensore

Par. Mario Venco

I Membri effettivi

Par. Nicola Ronzoni relatore

Par. Massimiliano Fragata

Il Membro supplente

Par. Camillo Soffientini